



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0012665**  
del 12/12/2017 ore 15:03:41  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 12 DIC. 2017

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Cuneo  
Corso Nizza, n. 36  
12100 Cuneo**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 286/2017 – Verifica requisiti iscrizione Albo*

Con riferimento al Vostro quesito del 3 novembre u.s., (prot. C.n.d.c.e.c. n. 11038 del 06.11.2017), con il quale si domanda come debba comportarsi il Consiglio dell'Ordine qualora, in sede di verifica dei requisiti di iscrizione all'Albo, emergano dati non conformi rispetto alle autocertificazioni prodotte dagli iscritti con riguardo alle dichiarazioni relative al casellario giudiziale ed ai carichi pendenti, nonché in tema di incompatibilità professionale, si osserva quanto segue.

Con riguardo al primo profilo di dichiarazioni di dati non conformi, ovvero in caso di false attestazioni circa la dichiarazione di "non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non avere carichi pendenti", il Consiglio dell'Ordine ha l'onere di informare al riguardo l'Autorità Giudiziaria e di rendere nota la suddetta comunicazione anche al Consiglio di Disciplina, al quale verranno trasmesse immediatamente tali dichiarazioni non conformi, affinché siano dal medesimo valutate al fine di un'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico dell'iscritto che le ha rilasciate.

In merito al secondo profilo, ovvero relativamente alla dichiarazione di "non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ivi previste per l'esercizio della professione di Commercialista" (art. 4 del D. Lgs. n. 139/05), il Consiglio dell'Ordine deve, preliminarmente, verificare se l'incompatibilità sia attuale o se invece sia stata rimossa; nel primo caso, ovvero se l'incompatibilità è sussistente, il Consiglio dell'Ordine dovrà aprire un procedimento in base a quanto prescritto dal Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia Civile in data 18 luglio 2003.

Qualora invece emerga un'incompatibilità professionale pregressa e rimossa, il Consiglio dell'Ordine dovrà senza indugio trasmettere la documentazione in suo possesso al Consiglio di Disciplina, che valuterà la stessa al fine di un'eventuale apertura di procedimento disciplinare.

Con i migliori saluti

Francesca Maione